

	REPUBBLICA ITALIANA	
	AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE	
	SANTOBONO PAUSILIPON	
	ACCORDO QUADRO	
	REP. n.	
	CUP: H69B24000050005	
	CIG _____.	
	TRA	
	L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon, in	
	persona del Dott. Rodolfo Conenna, Direttore Generale, nato a Piedimonte	
	d'Alife (CE), l'08/01/1959, domiciliato per la carica presso la sede	
	dell'A.O.R.N. alla Via Teresa Ravaschieri, 8 CAP 80122, C.F. e Partita	
	I.V.A. 06854100630, autorizzato alla stipulazione del presente atto, che nel	
	contesto dello stesso verrà chiamata per brevità anche "A.O.R.N.";	
	E	
	_____, (per brevità, di seguito denominata "IMPRESA") sede legale in	
	_____, iscritta al registro delle imprese di ____, codice fiscale _____, partita	
	I.V.A. n. ____, in persona del suo Rappresentante Legale e Amministratore	
	dell'impresa _____ nato a _____ il _____ CF.: _____;	
	Premesso che:	
	♦ con delibera del Direttore Generale dell'A.O.R.N. n. ____ del _____,	
	venivano approvati gli atti di gara ed indetta la procedura di gara per la	
	stipula di un Accordo Quadro, con un unico operatore economico, per la	
	manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare ed	
	1	

impiantistico dell'A.O.R.N.;

♦ con delibera aziendale n. ____ del ____, la gara veniva aggiudicata all'impresa ____, con sede in ____ che ha offerto il ribasso percentuale del ____, (____);

♦ sono stati espletati tutti i controlli, con esito favorevole e che, pertanto, nulla osta alla stipula del presente atto;

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1) - La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente Atto.

ART. 2) – L'A.O.R.N. Santobono Pausilipon, come sopra rappresentata, affida all'impresa che, come sopra rappresentata, accetta, l'esecuzione, attraverso specifici atti attuativi, dei Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare e impiantistico dei Presidi ospedalieri Pausilipon e Santobono, della Sede Amministrativa e degli immobili di proprietà e in uso dell'A.O.R.N. non destinati ad attività sanitaria-ospedaliera, specificatamente indicati all'art. 3 del Capitolato Speciale di Appalto. Costituiscono oggetto dell'appalto tutte le opere e provviste occorrenti per la manutenzione finalizzata alla riparazione, messa in sicurezza e conservazione degli immobili e degli impianti.

Gli interventi che saranno commissionati sono quelli di cui all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 3) I singoli lavori verranno affidati mediante atti attuativi che conterranno tutti i termini dei lavori da eseguire e precisamente: il corrispettivo, la durata dei lavori e i luoghi dove gli stessi dovranno essere eseguiti.

	Gli interventi manutentivi non sono predeterminabili nel numero né nella	
	relativa consistenza e importo, dipendendo dalle esigenze e necessità che	
	potranno insorgere di volta in volta, con il solo limite della tipologia di	
	lavoro e delle relative categorie e classifiche di cui all'art. 1 del Capitolato	
	Speciale di Appalto.	
	È facoltà dell'A.O.R.N. procedere ad affidamenti contemporanei di una	
	pluralità di interventi, anche con diversi e contestuali atti attuativi; resta in	
	capo all'Appaltatore l'onere della gestione contemporanea di più cantieri	
	garantendo per ciascuno di essi il rispetto delle condizioni di cui al	
	Capitolato Speciale di Appalto e di quanto offerto per l'aggiudicazione	
	dell'Accordo Quadro. Nessuna eccezione o richiesta di indennizzo potrà	
	essere avanzata dall'Appaltatore per la contemporaneità di più cantieri.	
	Verranno utilizzate diverse tipologie di atto attuativo, a seconda della natura	
	dell'intervento, così come indicato all'art. 6, 6.1., 6.2. e 6.3 del Capitolato	
	Speciale di Appalto.	
	Il corrispettivo è a corpo, ovvero a corpo e misura, e sarà determinato	
	applicando all'importo di progetto, al netto degli oneri della sicurezza non	
	soggetti a ribasso, il ribasso percentuale offerto in sede di gara.	
	ART. 4). L'importo complessivo dell'Accordo Quadro è pari ad €	
	4.000.000,00 (comprensivo di oneri della sicurezza e costo della	
	manodopera), iva esclusa.	
	La durata dell'Accordo Quadro è di due anni a decorrere dalla relativa	
	sottoscrizione e durante la sua vigenza saranno stipulati, sulla base delle	
	esigenze dell'Azienda, singoli atti attuativi con cui si commissioneranno	
	specifici interventi.	

	Il suddetto importo di € 4.000.000,00 è da intendersi quale importo massimo	
	stimato nel biennio e non è assolutamente vincolante per la Stazione	
	Appaltante. L'appaltatore è consapevole che nulla potrà pretendere nel caso	
	in cui la somma degli importi dei singoli atti attuativi non raggiunga il	
	suddetto importo massimo, e nulla potrà pretendere nel caso in cui la	
	Stazione Appaltante decida di affidare i lavori oggetto dell'Accordo Quadro	
	ad altri operatori economici, e, segnatamente, quanto agli impianti, al	
	soggetto gestore del servizio di conduzione degli stessi.	
	Parimenti la suddetta durata biennale dell'Accordo Quadro è da intendersi	
	quale durata massima stimata e non è vincolante per la Stazione Appaltante.	
	L'Accordo Quadro avrà una durata inferiore ai due anni nel caso di	
	esaurimento prima della scadenza del biennio dell'importo massimo suddetto	
	e l'appaltatore nulla potrà pretendere in merito.	
	In ogni caso, venuto a scadenza per decorso del biennio ovvero per	
	esaurimento del predetto importo, l'Accordo Quadro è rinnovabile, ad	
	insindacabile discrezione della Stazione Appaltante, per ulteriori due anni,	
	agli stessi prezzi, patti e condizioni.	
	ART. 5) – Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario	
	su conto corrente dedicato IBAN _____ acceso presso il _____, con	
	indicazione del rispettivo numero di C.I.G. nel rispetto della normativa sulla	
	tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.-	
	L'Appaltatore, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge	
	136/2010, si impegna a destinare il suddetto conto corrente alla effettuazione	
	di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente Accordo Quadro	
	esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario.	

	Qualora le transazioni finanziarie relative al presente Accordo Quadro siano	
	eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con strumenti diversi	
	del bonifico bancario/postale, si procederà alla automatica risoluzione del	
	presente contratto.	
	L'appaltatore e l'A.O.R.N. si conformano alla disciplina del citato art. 3	
	della legge n. 136/2010.	
	ART. 6) - L'appalto viene concesso dall'A.O.R.N. ed accettato	
	dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle	
	condizioni e delle modalità di cui agli atti di gara, e precisamente: del	
	Bando, del Disciplinare, del Capitolato Speciale di Appalto e dei relativi	
	allegati nonché dell'offerta tecnica presentata in sede di gara costituenti parte	
	integrante del presente contratto, anche se materialmente ad esso non	
	allegati.	
	Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, dal Capitolato e	
	dagli atti attuativi, trovano applicazione le norme del D.lgs 36/2023.	
	ART. 7) - L'Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti	
	il vigente CCNL e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli	
	obblighi assicurativi, previdenziali, contributivi e in materia di sicurezza sul	
	lavoro previste per i dipendenti dalla vigente normativa.	
	ART. 8) – Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto,	
	l'Appaltatore a garanzia degli impegni assunti con il presente Atto e da	
	assumere con i singoli atti attuativi ha costituito cauzione definitiva di €.	
	_____ a mezzo polizza fidejussoria della _____ rilasciata in data _____.	
	Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, l'A.O.R.N.	
	avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.	

	L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli	
	sarà prefissato, qualora l'A.O.R.N. abbia dovuto, durante l'esecuzione del	
	contratto, valersi in tutto o in parte di essa. Il mancato reintegro comporterà	
	la revoca dell'affidamento, l'escussione di ogni forma di garanzia salvo il	
	risarcimento di ulteriori danni.	
	L'appaltatore si impegna inoltre ad accendere la polizza assicurativa di cui	
	all'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto con le modalità e la tempistica	
	indicati nel suddetto articolo.	
	ART. 9) A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge	
	domicilio presso la UOC Tecnico Patrimoniale e ICT dell'AORN.	
	art. 10) È esclusa la competenza arbitrale.	
	Per tutte le controversie derivanti dall'Accordo Quadro e dei relativi atti	
	attuativi è competente il Giudice Ordinario del Foro di Napoli.	
	ART. 11) Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo,	
	scritturazione e registrazione del presente atto e tutti gli oneri connessi alla	
	sua stipulazione.	
	ART. 12) - L'A.O.R.N. informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel	
	presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per	
	l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali	
	in materia.	
	Il presente contratto, stipulato in forma elettronica, si compone di pagine n.	
	__ (__) compresa la presente e dei seguenti documenti contrattuali che ne	
	formano parte integrante e sostanziale, tutti sottoscritti ed accettati	
	dall'impresa, anche se non materialmente allegati al medesimo:	
	1. Disciplinare di gara;	

